

COPIA WEB

Deliberazione N. 27

In data 12.07.2016

Prot. N. 10124

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA.

L'anno **duemilasedici** addì **DODICI** del mese di **LUGLIO** presso la sede municipale.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito **del 07/07/2016, prot. n°8890**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **SPAZIANI Dott. Francesco**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. BERTON Davide	*	
3. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
4. GANASSIN Paola	*	
5. GOBBO Loris	*	
6. GUARISE Adriano	*	
7. MARCHIORI Franco	*	
8. MARCON Ezio	*	
9. MARINELLO Ugo		*
10. MARTINI Morena	*	
11. TREVISAN Gilberto	*	

Presenti N. 10 Assenti N. 1

E' presente in aula in qualità di **Assessore Esterno** il Sig. **ZONTA MARCO**

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 6, comma 6 della legge 11 marzo 2014 n. 231, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;

RILEVATO che l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate;

VISTO che, in attuazione della delega, è stato emanato il D. Lgs. n. 156 del 24/09/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27/07/2000) e l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione nel processo tributario per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila;

EVIDENZIATO che, il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, ma quelle applicabili ai tributi comunali sono:

1. Interpello ordinario: permette di richiedere un parere in ordine all'applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale;
2. Interpello antiabuso: permette di acquisire un parere relativo all'abusività di un'operazione e di una specifica fattispecie;

VISTO CHE:

- l'art. 11 della Legge 27/07/2000 n. 212, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 156/2015 portante disposizioni in materia di interpello del contribuente deve considerarsi applicabile anche agli Enti Locali;
- l'art. 9, comma 1, lettere I), del predetto decreto legislativo n. 156/2015 ha sostituito l'articolo 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il reclamo e la mediazione nel processo tributario;
- l'art. 12 del d.lgs. n. 156/2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salvo alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
- l'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 156/2015 dispone che «Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I»;

CONSIDERATO che trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine del 30 aprile 2016, in quanto termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione;

VISTO l'art. 52 del Decreto Lgs.vo 15/12/1997 n. 446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATO l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adozione di apposito regolamento per disciplinare gli istituti sopra menzionati;

VISTO lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dall'Ufficio Gestione Entrate che si compone di n. 29 articoli, allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, allegato B) al presente provvedimento ed acclarato al Protocollo Gen.le n. 8310 del 27/06/2016;

D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento in materia di diritto di interpello, reclamo e mediazione tributaria composto di n. 29 articoli, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, allegato B) al presente provvedimento;
3. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
4. Di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile il presente atto.

Sulla sujestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO
DELL'INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. _____ del _____

Indice

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento

CAPO I – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Fattispecie

Art. 4 Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

Art. 5 Contenuto dell'istanza

Art. 6 Effetti della presentazione dell'istanza

Art. 7 Risposta

Art. 8 Effetti della risposta

Art. 9 Inammissibilità dell'istanza

Art. 10 Impugnabilità della risposta

CAPO II – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 11 Oggetto

Art. 12 Ambito di applicazione

Art. 13 Valore della lite

Art. 14 Istanza

Art. 15 Modalità di presentazione

Art. 16 Termini di presentazione

Art. 17 Effetti della presentazione dell'istanza

Art. 18 Trattazione dell'istanza

Art. 19 Esame preliminare dell'istanza

Art. 20 Accordo di mediazione

Art. 21 Perfezionamento dell'accordo di mediazione

Art. 22 Sanzioni

Art. 23 Provvedimento di diniego

Art. 24 Irregolarità nel perfezionamento della definizione

Art. 25 Costituzione in giudizio del ricorrente

Art. 26 Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente

Art. 27 Spese del procedimento di mediazione

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Norme di rinvio

Art. 29 Abrogazioni

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è volto a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune di Rossano Veneto, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014 e ad evitare l'insorgere del contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, a seguito di attività accertative relative ad entrate tributarie di competenza comunale. Ha altresì lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione.

CAPO I

DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 2 – Oggetto.

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) dell'art. 11, per i tributi comunali applicati dal Comune di Rossano Veneto (VI).

Art. 3 – Fattispecie.

1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.

Art. 4 – Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza.

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

3. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo pec all'indirizzo istituzionale del Comune;
- b) con consegna al protocollo generale dell'Ente presso la sede municipale;
- c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

Art. 5 – Contenuto dell'istanza.

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

Art. 6 – Effetti della presentazione dell'istanza.

1. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 7 – Risposta.

1. Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata.

3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 9 "inammissibilità dell'istanza", in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 5 "Contenuto dell'istanza", il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo (entro novanta giorni), iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro sessanta giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di sessanta giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Art. 8 – Effetti della risposta.

1. La risposta non vincola il contribuente.
2. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.
4. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente articolo 7 "Risposta" si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.

Art. 9 – Inammissibilità dell'istanza.

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:
 - a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
 - b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
 - d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
 - e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g) il contribuente, invitato ad integrare l'istanza carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 10 – Impugnabilità della risposta.

1. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

CAPO II RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 11 – Oggetto.

1. Il presente capo disciplina con riferimento ai tributi di competenza comunale, l'applicazione degli istituti del reclamo e della mediazione così come definiti ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 come modificato dal D.Lgs 24 settembre 2015 n. 156.
2. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
3. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., trova luogo obbligatoriamente prima della procedibilità del ricorso relativo a controversie tributarie di valore non superiore a ventimila euro, e rappresenta una

procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.

4. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 12 – Ambito di applicazione.

1. L'istituto del reclamo/mediazione, ai sensi dall'articolo 17-bis, comma 1 del D.Lgs 546/192 e ss.mm.ii., si applica alle controversie tributarie nei confronti del Comune di Rossano Veneto, di valore non superiore ad euro ventimila.

2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

- a) avviso di accertamento;
- b) provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
- c) ruolo;
- d) diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altre somme non dovute;
- e) diniego o revoca di agevolazioni;
- f) cartelle o ingiunzioni di pagamento limitatamente a vizi propri;
- g) altri atti per cui la legge preveda la possibilità di ricorrere al reclamo/mediazione;

3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:

- a) controversie di valore superiore a ventimila euro;
- b) controversie di valore indeterminabile;
- c) controversie relative ad atti non impugnabili;
- d) altri atti per cui la legge preveda l'impossibilità di ricorrere al reclamo/mediazione;

Art. 13 – Valore della lite.

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.

2. L'importo di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del D.lgs 546/1992 e ss.mm.ii., è calcolato al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

3. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.

4. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, qualora l'istanza ne contempli più di uno.

Art. 14 – Istanza.

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, pertanto dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 15 – Modalità di presentazione.

1. L'istanza di reclamo/mediazione, laddove ricorrano i presupposti di cui ai precedenti articoli 12 e 13, si intende presentata al Comune di Rossano Veneto con il deposito presso l'ufficio Protocollo del ricorso, perfezionato e notificato nelle forme di rito o anche a mezzo PEC, relativo ad una controversia tributaria afferente un atto tributario del Comune di Rossano Veneto.

2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., la citata istanza si intende presentata ed il conseguente procedimento di reclamo/mediazione si intende conseguentemente introdotto automaticamente anche in presenza di diversa forma di notifica di ricorso relativo a controversie afferenti ad atti tributari del Comune di Rossano Veneto.

3. Nell'ipotesi di controversia superiore ad euro tremila, l'istanza di mediazione di cui ai commi precedenti dovrà essere sottoscritta anche dal difensore abilitato del contribuente.

Art. 16 –Termini di presentazione.

1. I termini della presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione seguono e soggiacciono agli stessi termini per l'impugnazione degli atti tributari oggetto della controversia.

Art. 17 – Effetti della presentazione dell'istanza.

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di reclamo/mediazione apre una fase amministrativa della durata di novanta giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento e durante la quale, in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis del D.Lgs 546/1992 e ss.mm.ii., il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale non è procedibile.

2. La presentazione dell'istanza obbliga quindi il Comune di Rossano Veneto a verificare, eventualmente anche alla luce della proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa contenuta nell'istanza, se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.

3. Il periodo di novanta giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la presentazione dell'istanza e termina con l'accordo tra le parti o con un provvedimento di diniego.

Art. 18 – Trattazione dell'istanza.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 4 del D.Lgs 546/1992 e ss.m.ii., il reclamo e/o la proposta di mediazione sono esaminati dal "mediatore tributario comunale", individuato ai sensi del comma successivo, il quale si avvale anche del supporto tecnico degli uffici competenti per materia ed opera in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.

2. Il "mediatore tributario comunale" (di seguito, il mediatore) è soggetto distinto ed autonomo rispetto al soggetto responsabile dell'istruttoria che ha condotto all'emissione dell'atto impugnato e viene individuato con provvedimento della Giunta Comunale.

3. Il conferimento dell'incarico di mediatore non comporta maggiori oneri a carico del Comune né modifica l'inquadramento giuridico ed economico del soggetto a cui lo stesso viene conferito.

Art. 19 – Esame preliminare dell'istanza.

1. In via preliminare, il mediatore verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.

2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, il mediatore, anche avvalendosi degli uffici responsabili dell'istruttoria che hanno condotto all'emissione dell'atto impugnato, verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato e la contestuale possibilità di procedere alla mediazione, esprimendosi sulla proposta di mediazione pervenuta e sottoponendola, con il proprio parere, al funzionario responsabile del tributo.

3. L'esame di cui al comma precedente risponde ai seguenti tre criteri specifici:

- a) eventuale incertezza delle questioni controverse;
- b) grado di sostenibilità della pretesa;
- c) principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 20 – Accordo di mediazione.

1. Il funzionario responsabile del tributo, attraverso il responsabile dell'istruttoria, ricevuto dal mediatore il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione ai sensi dell'articolo precedente, la esamina tempestivamente e comunque entro il termine massimo fissato per la conclusione della mediazione stessa.

2. Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo verifica la possibilità di accogliere tale offerta e comunica gli esiti di tale verifica al mediatore ed al contribuente. Qualora, verificata la possibilità di procedere alla mediazione, il funzionario responsabile del tributo non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, lo stesso può formulare una propria proposta di mediazione che comunica al mediatore ed al contribuente.

3. In assenza di una specifica proposta da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo, verificata la possibilità di procedere alla mediazione, può elaborare, anche dopo un eventuale invito del contribuente al contraddittorio, una propria offerta di mediazione che comunica al contribuente ed al mediatore.

4. All'esito delle attività di cui ai commi precedenti, il mediatore verifica la possibilità di addivenire ad un accordo e, ove sussistano impedimenti allo stesso, convoca il responsabile del tributo competente ed il contribuente per un tentativo conclusivo di mediazione.

5. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, lo stesso dovrà risultare da apposito atto scritto, ovvero dal verbale delle attività di mediazione redatto dal mediatore.

6. L'atto scritto o il verbale di cui al comma precedente, riportano le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia ed indica i seguenti elementi minimi ed essenziali:

- a) le modalità con cui si è pervenuti all'accordo;
- b) l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni;
- c) le modalità di versamento degli stessi;
- d) le eventuali modalità di rateizzazione;
- e) l'eventuale garanzia.

Art. 21 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione.

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
 - b) in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
 - c) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguardi la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato.

Art. 22 – Sanzioni.

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Art. 23 – Provvedimento di diniego.

1. Qualora, all'esito dell'esame preliminare il reclamo e/o l'eventuale proposta di mediazione non siano procedibili, ovvero qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure le parti non pervengano ad un accordo, il mediatore comunica al contribuente, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.
3. Il provvedimento di diniego potrà coincidere con il verbale del tentativo conclusivo di mediazione, la cui sottoscrizione ha valore di comunicazione al contribuente. L'esercizio della facoltà di cui al presente comma dovrà risultare espressamente esplicitata nel verbale medesimo.

Art. 24 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c) mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione, l'ufficio competente sul tributo valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di quindici giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, il funzionario responsabile del tributo prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo e procede con le proprie attività di competenza.

Art. 25 – Costituzione in giudizio del ricorrente.

1. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell'istanza di mediazione o di parziale/mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale.

Art. 26 – Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente.

1. Decorso il termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, potrà avvenire la costituzione in giudizio mediante deposito dello stesso, entro i successivi trenta giorni, presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.

2. Il ricorso depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, diversamente il ricorso è inammissibile.

Art. 27 – Spese del procedimento di mediazione.

1. In caso di perfezionamento dell'accordo a seguito di mediazione, le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Fermi restando i criteri ed i principi generali contenuti nel presente regolamento, le procedure e le disposizioni relative alla gestione di ogni entrata tributaria sono riportate negli specifici regolamenti che disciplinano gli aspetti particolari correlati al tributo medesimo.

Art. 29 – Abrogazioni.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

RICCARDO ZAMBONINI
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti
Via Arena, 125 – 45032 Bergantino (RO)

Verbale n. 05 del 24/06/2016

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA.

L'Organo di Revisione del Comune di Rossano Veneto, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 07.07.2015 nella persona del Dott. Riccardo Zambonini, iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n. 65930,

PREMESSO che l'art. 6, comma 6 della legge 11 marzo 2014 n. 231, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;

RILEVATO che l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili;

VISTO che, in attuazione della delega, è stato emanato il D. Lgs. n. 156 del 24/09/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27/07/2000) e l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli Enti Locali, delle procedure di reclamo e mediazione nel processo tributario per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila;

VISTO che l'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 156/2015 dispone che «Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I»; che l'art. 12 del d.lgs. n. 156/2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salvo alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016;

VISTO lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dall'Ufficio Gestione Entrate che si compone di n. 29 articoli;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'adozione del regolamento in materia di diritto di interpello, reclamo e mediazione tributaria;

VERIFICATO che il contenuto del regolamento in merito alle procedure operative con le quali il contribuente accede a tali istituti e le tempistiche e modalità di risposta del Comune sono conformi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Contabile e Gestione delle Entrate;

ESPRIME

parere favorevole in merito all'adozione del regolamento allegato sotto la lettera A) alla proposta di delibera di cui in oggetto.

Il Revisore dei conti

Dott. Riccardo Zambonini



Tel. e Fax: 0425 805300 – E- mail: ricczamb@tin.it – P.I: 03176460230 C.F: ZMBRCR65325G186A

Uditi gli interventi:

del Sindaco Morena Martini;

dei consiglieri:

Davide Berton;

Franco Marchiori,

Ezio Marcon;

del Segretario Comunale Francesco Spaziani.

(Il dibattito integralmente registrato in formato audio-digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, è parte integrante dell'atto, anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del presente verbale e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo)

CHIUSA LA DISCUSSIONE

Il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione che viene approvata, con voti favorevoli unanimi n. 10, legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi n. 10, legalmente espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02.08.2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì 02.08.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====